



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/156/SRFS/C6-C9

Ricevuto in con
065 restite
2/11/17
O. Belli

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO NEL SETTORE
CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, A NORMA DELL'ART. 35 DELLA
LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220**

Punto fuori sacco) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato alla seguente richiesta emendativa:

L'art. 3 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

Art.3

Classificazione delle attività professionali nei settori del cinema e dell'audiovisivo

1. *Al fine di razionalizzare e descrivere le attività professionali artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo e pervenire ad un riferimento unitario nazionale, verrà definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e succ. modificazioni, una apposita intesa diretta a stabilire una classificazione settoriale uniforme in coerenza con le qualificazioni regionali esistenti e presenti nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni, adottato ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e con i percorsi dell'istruzione professionale che rilasciano titoli relativi al settore.*
2. *La classificazione di cui al comma 1 è adottata con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, di seguito riportate:*
 - a) *Sviluppo e pre - produzione*
 - b) *Produzione*
 - c) *Post - produzione*
 - d) *Distribuzione*
 - e) *Esercizio*

Motivazioni della proposta:

La rubrica dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo "Ordinamento delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo", così come articolata, sembra prefigurare la regolamentazione delle professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, non supportata peraltro da motivazioni inerenti la tutela di interessi generali.

Nella riunione tecnica del 26 ottobre 2017, sono stati quindi rappresentati gli obiettivi della proposta, connessa alla necessità, evidenziata dalle associazioni di settore, di disporre di un quadro classificatorio unitario ed è stata esclusa la volontà di regolamentare le figure del settore, vincolando l'accesso alla professione.



Inoltre è stata condivisa l'importanza di ricollegare le successive attività, finalizzate all'adozione dell'Intesa, ai lavori già effettuati o in corso concernenti il medesimo settore. Il Coordinamento interregionale competente in materia di formazione e professioni si è quindi impegnato ad avanzare una proposta di riformulazione dell'articolo 3 in linea con quanto emerso e condiviso in sede di riunione tecnica con i Ministeri competenti.

Roma, 2 novembre 2017

